

# STATUTO

## Associazione

### ANGELI DI ILANIVATO

#### **I**     **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**    **Nome e sede** – Con la denominazione “Associazione Angeli di Ilanivato” (detta in seguito “ASSOCIAZIONE”) è costituita a tempo indeterminato un’associazione apolitica retta dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente statuto.

L’ASSOCIAZIONE ha sede a Gudo.

**Art. 2**    **Scopo** – L’ASSOCIAZIONE ha quale scopo l’aiuto e il sostegno della missione della Signora Monica ALBERTINI, una religiosa carmelitana di nome Suor Maria degli Angeli, missionaria in Madagascar dal 08 novembre 1984, nelle sue attività intraprese con le religiose della sua Congregazione “*Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino*”, che svolge in seno alla Chiesa, secondo il carisma del loro Istituto, le attività seguenti:

- a.   Evangelizzazione e catechesi
- b.   Attività missionarie
- c.   Attività educativa
- d.   Attività assistenziale
- e.   Promozione femminile

**Art. 3**    **Organi sociali** - Gli organi dell’ASSOCIAZIONE sono:

- a.   l’assemblea generale dei soci
- b.   il comitato
- c.   l’ufficio di revisione.

**Art. 4**    **Responsabilità** - Per gli impegni dell’ASSOCIAZIONE risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa qualsivoglia responsabilità finanziaria dei singoli soci.

#### **II**    **SOCI**

**Art. 5**    **Soci e ammissioni** – Diventano soci dell’ASSOCIAZIONE le persone fisiche aventi 16 anni compiuti, le persone giuridiche e le istituzioni pubbliche che, condividendo lo scopo e lo statuto della stessa, ne fanno domanda e sono state accettate dal comitato. L’ammissione è possibile in ogni tempo.

**Art. 6**    **Dimissioni** - Le dimissioni dall’ASSOCIAZIONE devono essere inoltrate al comitato.

**Art. 7**    **Espulsione** - Il comitato ha la facoltà di espellere dall’ASSOCIAZIONE i soci che tengono un comportamento in contrasto con gli scopi della stessa e che ne ledano gli interessi, in particolare

contravvenendo allo statuto e ad ogni altra norma interna o assumendo atteggiamenti inadeguati, così anche per altri gravi motivi.

I soci espulsi hanno la facoltà di presentare ricorso all'assemblea generale per il tramite del comitato direttivo.

Il ricorso va presentato per iscritto mediante invio raccomandato al comitato entro dieci giorni dalla notifica dell'espulsione.

### **III ASSEMBLEA GENERALE**

**Art. 8 Composizione** - L'assemblea generale dei soci è l'organo superiore dell'ASSOCIAZIONE. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto deliberativo.

**Art. 9 Competenze** - L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a. l'approvazione della relazione del comitato, dei conti d'esercizio e del rapporto dell'ufficio di revisione;
- b. la decisione sullo scarico al comitato;
- c. l'elezione del comitato, del presidente, del vicepresidente e dell'ufficio di revisione;
- d. la decisione su ricorsi in materia di espulsione di soci giusta l'art. 7 dello statuto;
- e. l'approvazione e la modifica dello statuto;
- f. la decisione relativa alla fissazione delle quote annue dovute dai soci dell'ASSOCIAZIONE.

**Art. 10 Convocazione** – L'assemblea generale ordinaria viene convocata dal comitato una volta all'anno entro il 30 novembre.

Assemblee generali straordinarie possono essere indette in ogni tempo per decisione dell'assemblea ordinaria o del comitato o su richiesta di 1/5 dei soci.

Il presidente dell'ASSOCIAZIONE convoca l'assemblea generale mediante comunicazione scritta ad ogni singolo socio con almeno 15 giorni di anticipo. La convocazione contempla l'ordine del giorno.

**Art. 11 Ordine del giorno** - L'assemblea generale può deliberare unicamente su oggetti preannunciati nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene stabilito dal comitato.

Ogni socio può esigere con un preavviso di venti giorni sulla data dell'assemblea generale l'inserimento di una trattanda nell'ordine del giorno.

Fra le trattande all'ordine del giorno devono figurare, di norma, l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente, i rapporti annuali, la presentazione dei conti consuntivi, il rapporto dell'ufficio di revisione e le nomine statutarie.

**Art. 12 Validità** - L'assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, riservati i casi in cui una maggioranza qualificata sia esplicitamente prevista dello statuto.

**Art. 13 Presidenza** - L'assemblea è diretta dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente.

All'inizio dell'assemblea sono nominati due scrutatori, il segretario tiene il verbale. Il verbale deve includere l'ordine del giorno, l'elenco dei presenti, un riassunto fedele delle discussioni, il testo delle risoluzioni e l'esito delle votazioni.

**Art. 14** **Votazioni e elezioni** - Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto se un decimo dei presenti lo richiede.

Tutte le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza semplice. I voti in bianco o nulli non sono computati. In caso di parità di voti nel secondo scrutinio, la decisione finale spetta al presidente.

## **IV** **COMITATO**

**Art. 15** **Composizione** - Il comitato si compone:

- a. del presidente;
- b. del vice-presidente;
- c. di un minimo (complessivo) di 3 membri.

Il comitato sceglie nel suo gremio un segretario e un cassiere. Queste ultime due cariche sono cumulabili anche solo parzialmente fra loro.

In caso di sostituzione di un membro del comitato o del presidente durante il biennio (giusta l'art. 16 di cui sotto) di legislatura, la validità del mandato del successore s'intende fino alla scadenza del periodo annuale in corso.

**Art. 16** **Rielezione** - I membri del comitato stanno in carica per due anni e sono rieleggibili.

**Art. 17** **Competenze** – Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso esegue le decisioni dell'assemblea generale, amministra l'associazione, ne tutela gli interessi, coordina l'attività sociale e lo rappresenta nei confronti di terzi. Ha facoltà, se lo ritiene opportuno, di costituire delle commissioni definendone l'incarico.

In particolare sono di competenza del comitato:

- a. La nomina del segretario, del cassiere e l'assegnazione di compiti specifici agli altri membri;
- b. La gestione amministrativa e finanziaria dell'ASSOCIAZIONE, e segnatamente l'incasso di ogni contributo, come pure la loro utilizzazione conformemente alle decisioni dell'assemblea generale e alle direttive dello statuto;
- c. L'ammissione o l'espulsione di membri;
- d. La programmazione, l'organizzazione e la gestione di progetti relativi allo scopo dell'ASSOCIAZIONE;
- e. Le relazioni pubbliche e la promozione a favore dell'ASSOCIAZIONE;
- f. La vigilanza sull'osservanza dello statuto e di ogni altra norma;
- g. Ogni ulteriore competenza non riservata dallo statuto ad altri organi dell'ASSOCIAZIONE.

**Art. 18** **Cariche specifiche**

- a. Il presidente rappresenta l'ASSOCIAZIONE in ogni occasione, rende esecutive le decisioni del comitato e, in casi urgenti, unitamente al vicepresidente e il segretario, adotta i provvedimenti necessari, sottoponendoli entro trenta giorni alla ratifica da parte del comitato.
- b. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni qualora quest'ultimo, per ragioni di forza maggiore, ne fosse impedito.
- c. Il segretario è responsabile dell'attività amministrativa dell'ASSOCIAZIONE e della sua esecuzione. Egli redige i verbali delle sedute del comitato e delle assemblee generali. In

collaborazione con il presidente evade la corrispondenza e ogni altra incombenza, conserva i documenti e aggiorna l'elenco dei membri;

- d. Il cassiere provvede alla tenuta dei conti e all'incasso delle tasse sociali. Egli allestisce annualmente, in collaborazione per il comitato, il preventivo e il consuntivo, in vista della ratifica da parte dell'assemblea generale. Il cassiere deve avere costantemente una visione dell'andamento finanziario dell' ASSOCIAZIONE ed è tenuto a comunicare tempestivamente al comitato direttivo situazioni anomale;

**Art. 19 Sedute, convocazione e delibere** - Il presidente convoca il comitato qualora lo reputi opportuno o su richiesta esplicita di un terzo dei membri di comitato.

La convocazione avviene in forma scritta (anche solo elettronica) e menziona l'ordine del giorno. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice qualora siano presenti almeno tre membri. In caso di parità il voto del presidente è risolutivo.

**Art. 20 Firma sociale e iscrizione a Registro di Commercio** – L'ASSOCIAZIONE è vincolata verso terzi dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con il segretario o il cassiere. L'ASSOCIAZIONE può, su decisione del Comitato, essere iscritta a Registro del Commercio del Cantone Ticino.

## **V UFFICIO DI REVISIONE**

**Art. 21 Ufficio di revisione** – L'ufficio di revisione è composto da un revisore e un supplente, scelti tra i soci ed eletti dall'assemblea generale.

Il cassiere convoca l'ufficio di revisione almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria. Egli mette a disposizione dei revisori i libri e le scritture contabili, le pezze giustificative e tutti i documenti che si riferiscono al patrimonio sociale. L'ufficio di revisione presenta un rapporto scritto all'assemblea generale.

**Art. 22 Rielezione** - I membri dell'ufficio di revisione stanno in carica per due anni e sono rieleggibili.

**Art. 23 Revisione professionale** – Il comitato ha la facoltà, se lo ritiene opportuno, di nominare una revisione professionale esterna.

## **VI FINANZE**

**Art. 24 Mezzi finanziari** - Le entrate dell'ASSOCIAZIONE sono costituite da:

- a. contributi, sussidi, donazioni o altro tipo di elargizioni, finanziarie o in natura, da parte di enti pubblici o privati;
- b. raccolta fondi, da sponsorizzazioni o di altro tipo
- c. quote annuali versate dai soci dell'ASSOCIAZIONE

## **VII DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25 Esercizio** – L'esercizio comincia il 1° dicembre e termina il 31 novembre. Il primo esercizio termina il 30 novembre 2016.

**Art. 26 Modifica dello statuto** - Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due

terzi dei presenti all'assemblea.

**Art. 27 Scioglimento** – Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE può essere decretato unicamente dall'assemblea generale con una maggioranza qualificata di 4/5 dei presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale.

**Art. 28 Entrata in vigore** - Il presente statuto, approvato dall'assemblea generale tenutasi a Gudo in data 10 ottobre 2016, entra immediatamente in vigore.

***Il Presidente***

\_\_\_\_\_

***La Vicepresidente***

\_\_\_\_\_

***La Segretaria***

\_\_\_\_\_

Gudo, 10 ottobre 2016